

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

57° anno

30 ottobre 2014

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente ⁽¹⁾** 5
- ★ **Regolamento (UE) n. 1153/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 198/2006 per quanto riguarda i dati da rilevare e le prescrizioni in tema di campionamento, di precisione e di qualità ⁽¹⁾** 9
- ★ **Regolamento (UE) n. 1154/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ⁽¹⁾** 23
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1155/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, che rettifica la versione in lingua svedese del regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013 della Commissione sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾** 28
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, recante rettifica della versione slovena del regolamento (CE) n. 1135/2009 della Commissione che impone condizioni speciali per l'importazione di determinati prodotti originari della Cina o da essa provenienti e che abroga la decisione 2008/798/CE ⁽¹⁾** 29

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1157/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, recante rettifica della versione slovena del regolamento (CE) n. 141/2007 della Commissione relativo all'obbligo di riconoscimento, conformemente al regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stabilimenti nel settore dei mangimi che fabbricano o commercializzano additivi per mangimi della categoria coccidiostatici e istomonostatici⁽¹⁾** 30

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1158/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 32

DECISIONI

2014/747/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 28 ottobre 2014, relativa alla nomina di un membro titolare danese e di un membro supplente danese del Comitato delle regioni** 34

2014/748/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 ottobre 2014, concernente una misura di divieto di immissione sul mercato dei cinture di sicurezza dei tipi FHA, FHB e FSMS per vigili del fuoco, presa dalla Germania a norma dell'articolo 7 della direttiva 89/686/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 7757]** 35

Rettifiche

- ★ **Rettifica della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014)** 37

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1151/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2014

che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 5, l'articolo 36, paragrafo 5, e l'articolo 39, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le informazioni contenute nelle notifiche fornite dagli enti creditizi dovrebbero essere sufficientemente dettagliate in modo che le autorità competenti dello Stato membro in cui sono stati autorizzati siano in grado di valutare se la struttura amministrativa e la situazione finanziaria di tali enti siano adeguate per svolgere le attività previste nel territorio di un altro Stato membro nel quale intendono operare, preparando nel contempo le autorità competenti dello Stato membro ospitante per la vigilanza di tali enti.
- (2) Ai fini di una chiara distinzione tra notifiche iniziali, notifiche risultanti da cambiamenti dei dati delle notifiche iniziali e notifiche legate alla prevista cessazione dell'attività di una succursale, è necessario definire alcuni termini tecnici utilizzati.
- (3) Per mantenere entro limiti ragionevoli la quantità di informazioni da notificare, dovrebbero essere trasmesse alle autorità competenti solo le informazioni che sono rilevanti per valutare una notifica iniziale. Una notifica iniziale dovrebbe contenere le informazioni necessarie per identificare la succursale e l'ente creditizio che intende stabilire tale succursale, nonché le informazioni necessarie per esaminare il programma di attività della succursale previsto dall'ente creditizio. Tali informazioni dovrebbero comprendere le previsioni finanziarie per i tre anni successivi in modo tale da consentire alle autorità competenti di garantire che le attività della succursale non mineranno in futuro la solidità della situazione finanziaria dell'ente creditizio. Occorre inoltre fornire informazioni dettagliate in merito al livello e alla portata della tutela offerta ai clienti della succursale.
- (4) Quando gli enti creditizi intendono svolgere uno o più servizi e attività di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ in un altro Stato membro, dovrebbero essere notificate alle autorità competenti dello Stato membro di origine informazioni specifiche relative alla struttura organizzativa della succursale. Informazioni dettagliate dovrebbero essere fornite in merito alle

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 338.

⁽²⁾ Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GUL 145 del 30.4.2004, pag. 1).

disposizioni interne intese a garantire la conformità con i requisiti stabiliti in detta direttiva, in modo che le autorità competenti siano in grado di valutare l'adeguatezza della struttura organizzativa della succursale per i servizi e le attività di investimento previsti.

- (5) Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante dovrebbero ricevere informazioni aggiornate in caso di cambiamenti dei dettagli contenuti in una notifica di passaporto per una succursale, anche in caso di cessazione della sua attività, per poter prendere una decisione informata nei limiti dei loro poteri e delle rispettive responsabilità.
- (6) Il presente regolamento dovrebbe altresì avere per oggetto la notifica da parte di enti creditizi dell'esercizio di attività in uno Stato membro ospitante mediante la prestazione di servizi transfrontalieri. Data la natura dei servizi transfrontalieri, le autorità competenti degli Stati membri ospitanti devono spesso far fronte a una mancanza di informazioni circa le operazioni effettuate nelle loro giurisdizioni, ed è pertanto essenziale precisare dettagliatamente quali informazioni devono essere notificate.
- (7) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto riguardano notifiche legate all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette a tali obblighi, compresi gli investitori non residenti nell'Unione, di averne una visione globale ed un accesso unico, è auspicabile riunire in un unico regolamento determinate norme tecniche di regolamentazione previste dalla direttiva 2013/36/UE.
- (8) Le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebbero essere lette in combinato disposto con le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione ⁽¹⁾.
- (9) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE) ha presentato alla Commissione.
- (10) L'Autorità bancaria europea ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici correlati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento specifica le informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi, conformemente all'articolo 35, paragrafo 5, all'articolo 36, paragrafo 5, e all'articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «notifica di passaporto per una succursale», una notifica effettuata ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE da parte di un ente creditizio, che intende stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro, nei confronti delle autorità competenti del suo Stato membro d'origine;
- 2) «notifica concernente una modifica delle informazioni dettagliate di una succursale», una notifica effettuata ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE da parte di un ente creditizio nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante, concernente una modifica delle informazioni dettagliate comunicate a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, lettere b), c) o d), di tale direttiva;

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione, del 27 agosto 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le notifiche relative all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 254 del 28.8.2014, pag. 2).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

- 3) «notifica di passaporto per i servizi», una notifica effettuata ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE da parte di un ente creditizio, che intende esercitare per la prima volta la propria attività nel territorio di un altro Stato membro nel quadro della libera prestazione di servizi, nei confronti delle autorità competenti del suo Stato membro d'origine.

Articolo 3

Notifica di passaporto per una succursale

1. Le informazioni da notificare in una notifica di passaporto per una succursale includono i seguenti elementi:
 - a) denominazione e indirizzo dell'ente creditizio, nonché denominazione e principale sede di attività prevista della succursale;
 - b) programma di attività, come specificato al paragrafo 2.
2. Il programma di attività di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende i seguenti elementi:
 - a) tipi di operazioni che si intendono effettuare, segnatamente
 - i) gli obiettivi principali e la strategia aziendale della succursale, nonché una spiegazione di come quest'ultima contribuirà alla strategia dell'ente e, se del caso, del suo gruppo;
 - ii) un elenco delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE che l'ente creditizio intende esercitare nello Stato membro ospitante;
 - iii) un'indicazione delle attività che costituiranno le attività principali nello Stato membro ospitante, compresa la data di inizio prevista per ogni attività principale;
 - iv) una descrizione della clientela di destinazione e delle controparti;
 - b) struttura dell'organizzazione della succursale, segnatamente
 - i) una descrizione della struttura dell'organizzazione della succursale, comprese le linee di segnalazione funzionali e giuridiche, nonché la posizione e il ruolo della succursale nella struttura societaria dell'ente e, se del caso, del suo gruppo;
 - ii) una descrizione dei dispositivi di governance e dei meccanismi di controllo interno della succursale, che includa:
 - procedure di gestione del rischio della succursale e informazioni dettagliate sulla gestione del rischio di liquidità dell'ente e, se del caso, del suo gruppo,
 - eventuali limiti applicati alle attività della succursale, in particolare alle sue attività di prestito,
 - informazioni dettagliate sui dispositivi di audit interno della succursale, compresi i dettagli della persona responsabile di tali dispositivi e, se del caso, i dettagli del revisore esterno,
 - misure antiriciclaggio della succursale, con informazioni dettagliate della persona incaricata di garantirne l'osservanza,
 - controlli sull'esternalizzazione (*outsourcing*) e altri accordi con terzi sulle attività svolte nella succursale e coperte dall'autorizzazione dell'ente,
 - iii) se la succursale prevede di svolgere uno o più servizi e attività di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE, una descrizione di quanto segue:
 - le misure di salvaguardia del denaro e delle attività della clientela,
 - le disposizioni per ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 19, 21, 22, 25, 27 e 28 della direttiva 2004/39/CE e le misure adottate in applicazione di tali disposizioni dalle autorità competenti pertinenti dello Stato membro ospitante,
 - il codice di condotta interno, inclusi i controlli sulle negoziazioni per conto proprio,
 - informazioni dettagliate sulla persona responsabile della gestione dei reclami in relazione ai servizi e alle attività di investimento della succursale,
 - informazioni dettagliate sulla persona incaricata di garantire il rispetto delle disposizioni della succursale relative ai servizi e alle attività di investimento,

- c) informazioni dettagliate sull'esperienza professionale delle persone responsabili della gestione della succursale;
- d) altre informazioni comprendenti:
 - i) un piano finanziario contenente previsioni relative allo stato patrimoniale e al conto profitti e perdite per un periodo di tre anni;
 - ii) la denominazione e i recapiti dei sistemi di garanzia dei depositi e di tutela degli investitori dell'Unione di cui l'ente è membro e che coprono le attività e i servizi della succursale, unitamente alla copertura massima del sistema di tutela degli investitori;
 - iii) dettagli sugli strumenti informatici della succursale.

Articolo 4

Notifica concernente una modifica delle informazioni dettagliate di una succursale e notifica di cessazione dell'attività di una succursale

1. Una notifica concernente una modifica delle informazioni dettagliate di una succursale che non sia legata alla prevista cessazione della sua attività è presentata in caso di cambiamento delle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e b), diverse da quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), rispetto all'ultima notifica da parte dell'ente creditizio o, se tali informazioni non erano state notificate, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le informazioni da notificare quando l'ente creditizio intende porre fine all'attività di una succursale comprendono i seguenti elementi:
 - a) il nome e i recapiti delle persone che saranno responsabili del processo di cessazione dell'attività della succursale;
 - b) lo scadenziario previsionale della cessazione programmata ed eventuali aggiornamenti pertinenti man mano che il processo avanza;
 - c) le informazioni sul processo di cessazione dei rapporti commerciali con la clientela della succursale.

Articolo 5

Notifica di passaporto per i servizi

Le informazioni da notificare in una notifica di passaporto per i servizi includono:

- a) le attività elencate all'allegato I della direttiva 2013/36/UE che l'ente creditizio intende esercitare per la prima volta nello Stato membro ospitante;
- b) le attività che costituiranno le attività principali dell'ente creditizio nello Stato membro ospitante;
- c) la data di inizio prevista per ogni attività principale di servizio laddove applicabile.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1152/2014 DELLA COMMISSIONE**del 4 giugno 2014****che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 140, paragrafo 7, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente richiede l'identificazione della localizzazione geografica dei requisiti di fondi propri per tutte le esposizioni creditizie di uno specifico ente, comprese le esposizioni detenute nel portafoglio di negoziazione e tutte le esposizioni da cartolarizzazione.
- (2) La localizzazione geografica dovrebbe essere determinata sulla base della localizzazione del rischio delle esposizioni. In tal modo si assicurerebbe che l'accumulo di riserve supplementari grazie all'attuazione della riserva di capitale anticiclica sia assegnato al sistema finanziario con una crescita eccessiva del credito.
- (3) Il luogo di residenza dell'obbligato o del debitore dovrebbe essere di norma utilizzato per determinare la localizzazione geografica di tutte le esposizioni creditizie, dato che si ritiene che tale criterio consenta di riflettere al meglio il luogo in cui il rischio è situato e che, pertanto, è importante per il sistema finanziario. Tuttavia, la localizzazione geografica delle esposizioni creditizie identificate come esposizioni da finanziamenti specializzati ai sensi all'articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ dovrebbe essere basata sulla localizzazione delle attività che generano il reddito, ossia la fonte primaria di rimborso dell'obbligazione.
- (4) Per una comprensione chiara e univoca delle misure di identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti, è essenziale stabilire la definizione di un elenco di termini tecnici utilizzati nel presente regolamento.
- (5) Le esposizioni verso una persona giuridica dovrebbero, in linea di principio, essere assegnate allo Stato membro o al paese terzo in cui detta persona ha la sede legale. Tuttavia, l'effettivo centro di amministrazione può non essere il luogo della sede legale della persona giuridica. Questa situazione è stata riconosciuta dalla Corte nelle sentenze sulle cause C-81/87 (Daily Mail), C-212/97 (Centros), C-208/00 (Überseering), C-167/01 (Inspire Art), C-411/03 (Sevic) e C-210/06 (Cartesio). Per assicurare la corretta assegnazione della riserva di capitale anticiclica in tali casi, gli enti, se sono a conoscenza di tale discrepanza in relazione ad un obbligato, dovrebbero assegnare le esposizioni rilevanti al luogo dell'effettivo centro di amministrazione della persona giuridica.
- (6) È opportuno che le esposizioni verso organismi di investimento collettivo (OIC) siano assegnate alla localizzazione dell'obbligato dell'esposizione sottostante quale definita dal presente regolamento. Se la definizione di obbligato dell'esposizione sottostante è irragionevolmente gravosa, l'esposizione verso OIC può essere assegnata allo Stato membro di origine dell'ente.
- (7) Le esposizioni verso altre posizioni dovrebbero essere assegnate allo Stato membro di origine dell'ente, quando l'obbligato non può essere identificato.

⁽¹⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

- (8) Per quanto riguarda gli enti con esposizioni estere complessive limitate e attività limitate nel portafoglio di negoziazione, sulla base di considerazioni in materia di proporzionalità e di carattere rilevante, si consente il ricorso a metodi di assegnazione semplificati. Tale disposizione è intesa ad alleggerire l'onere a carico degli enti più piccoli che in genere hanno attività estere e nel portafoglio di negoziazione limitate.
- (9) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
- (10) L'Autorità bancaria europea ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (1) «esposizione creditizia generica»: l'importo dell'esposizione al rischio, calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, delle esposizioni di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;
- (2) «esposizione nel portafoglio di negoziazione»: l'importo dell'esposizione al rischio, calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, delle esposizioni di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE;
- (3) «esposizione da cartolarizzazione»: l'importo dell'esposizione al rischio, calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, delle esposizioni di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2013/36/UE;
- (4) «localizzazione dell'obbligato»: lo Stato membro o il paese terzo in cui la persona fisica o giuridica che è l'ente controparte di un'esposizione creditizia generica o l'emittente di uno strumento finanziario non incluso nel portafoglio di negoziazione o la controparte di un'esposizione esterna al portafoglio di negoziazione ha la residenza abituale (nel caso di persona fisica) o la sede legale (nel caso di persona giuridica). Per le persone giuridiche il cui effettivo centro di amministrazione si trovi in uno Stato membro o in un paese terzo diversi dallo Stato membro o dal paese della sede legale, per «localizzazione dell'obbligato» si intende lo Stato membro o il paese terzo dell'effettivo centro di amministrazione;
- (5) «localizzazione del debitore»: lo Stato membro o il paese terzo in cui la persona fisica o giuridica che è l'emittente dello strumento finanziario nel portafoglio di negoziazione o la controparte di un'esposizione nel portafoglio di negoziazione ha la residenza abituale (nel caso di persona fisica) o la sede legale (nel caso di persona giuridica). Per le persone giuridiche il cui effettivo centro di amministrazione si trovi in uno Stato membro o in un paese terzo diversi dallo Stato o dal paese della sede legale, per «localizzazione del debitore» si intende lo Stato membro o il paese terzo dell'effettivo centro di amministrazione;
- (6) «localizzazione del reddito»: lo Stato membro o il paese terzo della localizzazione delle attività che generano il reddito che è la fonte primaria di rimborso dell'obbligazione in relazione a esposizioni da finanziamenti specializzati;
- (7) «esposizione estera»: esposizione creditizia generica il cui obbligato non è localizzato nello Stato membro di origine dell'ente;
- (8) «esposizione da finanziamenti specializzati»: esposizioni creditizie generiche che presentano le caratteristiche di cui all'articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 2

Localizzazione delle esposizioni creditizie generiche

1. Tutte le esposizioni creditizie generiche non menzionate ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo si considerano assegnate alla localizzazione dell'obbligato.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Le esposizioni creditizie generiche verso OIC di cui all'articolo 112, lettera o), del regolamento (UE) n. 575/2013 si considerano assegnate alla localizzazione dell'obbligato delle esposizioni sottostanti. Se agli obbligati delle esposizioni sottostanti di una data esposizione verso OIC corrisponde più di una localizzazione, anche a detta esposizione verso OIC si applica l'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.
3. Le esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 si considerano assegnate alla localizzazione del reddito.
4. Le esposizioni creditizie generiche verso altre posizioni di cui all'articolo 112, lettera q), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono assegnate allo Stato membro di origine dell'ente quando l'ente non è in grado di identificare il relativo obbligato.
5. Le seguenti esposizioni creditizie generiche possono essere assegnate allo Stato membro di origine dell'ente:
 - a) esposizioni verso OIC di cui all'articolo 112, lettera o), del regolamento (UE) n. 575/2013, se l'ente non è in grado di identificare la localizzazione dell'obbligato/degli obbligati delle esposizioni sottostanti sulla base delle informazioni esistenti internamente o disponibili esternamente senza uno sforzo sproporzionato;
 - b) esposizioni estere il cui aggregato non supera il 2 % dell'aggregato delle esposizioni creditizie generiche, delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle esposizioni da cartolarizzazione dell'ente. L'aggregato delle esposizioni creditizie generiche, delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle esposizioni da cartolarizzazione è calcolato escludendo le esposizioni creditizie generiche localizzate ai sensi della lettera a) del presente paragrafo e del paragrafo 4.
6. Gli enti calcolano la percentuale di cui al paragrafo 5, lettera b), sia su base annua che su base *ad hoc*. Il calcolo *ad hoc* è richiesto qualora si verifichi un evento che incida sulla situazione finanziaria o economica dell'ente.

Articolo 3

Localizzazione geografica delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, le esposizioni nel portafoglio di negoziazione sono assegnate alla localizzazione del debitore.
2. Per quanto riguarda le esposizioni nel portafoglio di negoziazione soggette ai requisiti di fondi propri di cui alla parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti ne determinano la localizzazione geografica moltiplicando il loro importo aggregato dell'esposizione al rischio per il rapporto tra:
 - a) i requisiti di fondi propri per i sub-portafogli suddivisi secondo la localizzazione geografica determinata secondo il modello di cui alla parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013; e
 - b) la somma dei requisiti di fondi propri determinati ai sensi della lettera a) in tutte le localizzazioni geografiche.
3. Gli enti, di cui il totale delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione non supera il 2 % del totale delle loro esposizioni creditizie generiche, delle loro esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle loro esposizioni da cartolarizzazione possono assegnare dette esposizioni allo Stato membro di origine dell'ente.
4. Gli enti calcolano la percentuale di cui al paragrafo 3 sia su base annua che su base *ad hoc*. Il calcolo *ad hoc* è richiesto qualora si verifichi un evento che incida sulla situazione finanziaria o economica dell'ente.

Articolo 4

Localizzazione geografica delle esposizioni da cartolarizzazione

1. Le esposizioni da cartolarizzazione sono assegnate alla localizzazione dell'obbligato delle esposizioni sottostanti.
2. Quando all'obbligato delle esposizioni sottostanti di una data esposizione da cartolarizzazione corrisponde più di una localizzazione, detta esposizione può essere assegnata alla localizzazione dell'obbligato delle esposizioni sottostanti con la percentuale più elevata delle esposizioni da cartolarizzazione sottostanti.

3. Le esposizioni da cartolarizzazione per le quali non sono disponibili informazioni sulle esposizioni da cartolarizzazione sottostanti possono essere assegnate allo Stato membro di origine dell'ente, qualora l'ente non sia in grado di individuare l'obbligato sottostante in base alle informazioni esistenti disponibili da fonti interne o esterne o senza compiere uno sforzo sproporzionato per ottenere le informazioni.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO (UE) N. 1153/2014 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 2014****che modifica il regolamento (CE) n. 198/2006 per quanto riguarda i dati da rilevare e le prescrizioni in tema di campionamento, di precisione e di qualità****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 8, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1552/2005 definisce un quadro comune per la produzione di statistiche europee sulla formazione professionale nelle imprese.
- (2) Il regolamento (CE) n. 198/2006 della Commissione ⁽²⁾ precisa i dati specifici da rilevare per quanto riguarda le imprese in cui si effettua una formazione e quelle in cui non si effettua una formazione e i vari tipi di formazione professionale; inoltre, stabilisce i requisiti relativi al campionamento e alla precisione, i requisiti di qualità per i dati da raccogliere e la struttura delle relazioni sulla qualità.
- (3) Dovrebbero essere adottati requisiti di qualità per i dati da rilevare e da trasmettere per le statistiche europee sulla formazione professionale nelle imprese, nonché prescrizioni circa la relazione standard sulla qualità e tutte le disposizioni necessarie per valutare o migliorare la qualità dei dati.
- (4) È opportuno modificare i requisiti in tema di campionamento, di precisione e di qualità e il sistema di codificazione al fine di ridurre l'onere di risposta di future rilevazioni di dati per le statistiche sulla formazione professionale nelle imprese.
- (5) Il regolamento (CE) n. 198/2006 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II, III e V del regolamento (CE) n. 198/2006 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2014

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GUL 255 del 30.9.2005, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 198/2006 della Commissione, del 3 febbraio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese (GU L 32 del 4.2.2006, pag. 15).

ALLEGATO

1. L'allegato I del regolamento (CE) n. 198/2006 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Variabili*Nota*

Il significato dei valori “core” e “key” nella colonna “gruppo della variabile” è spiegato nell'allegato III. Il valore “ID” significa che la variabile è una “variabile di identificazione” (non sono ammessi dati mancanti). Nella colonna “tipo di variabile” il valore “QL” designa una “variabile qualitativa” di tipo sì/no, “QM” una “variabile qualitativa” con categorie multiple come descritto nella tabella e “QT” una “variabile quantitativa”. L'acronimo FPC sta per formazione professionale continua. L'acronimo FPI sta per formazione professionale iniziale. Con NACE si intende la classificazione delle attività economiche secondo la NACE Rev. 2.

1. Variabili da rilevare per tutte le imprese: caratteristiche del campione

Denominazione della variabile	Gruppo della variabile	Tipo di variabile	Descrizione della variabile
COUNTRY	ID		Codice del paese
ENTERPR	ID		ID dell'impresa
REFYEAR	ID		Anno di riferimento
WEIGHT	ID		Coefficiente di ponderazione. Due posizioni decimali (utilizzare “.” come separatore dei decimali)
NACE_SP	ID		Piano di campionamento — Categoria di attività economica
SIZE_SP	ID		Piano di campionamento — Classe di dimensione
NSTRA_SP	ID		Piano di campionamento — Numero di imprese nello strato definito da NACE_SP e SIZE_SP, ossia la popolazione
N_SP	ID		Piano di campionamento — Numero di imprese prelevate nella lista di campionamento nello strato definito da NACE_SP e SIZE_SP
SUB_SP	ID		Indicatore del sottocampione, segnalante se l'impresa appartiene al sottocampione
N_RESPST	ID		Numero di imprese rispondenti nello strato definito da NACE_SP e SIZE_SP
N_EMPREG	ID		Numero di addetti secondo il registro
RESPONSE	ID		Indicatore di risposta (tipo di unità di campionamento)
PROC	ID		Metodo di rilevazione dei dati
IDLANGUA	ID		Lingua di rilevazione dei dati
IDREGION	ID		Identificativo della regione a livello NUTS 1
EXTRA1	ID		Variabile ausiliaria 1 (cfr. allegato III)

Denominazione della variabile	Gruppo della variabile	Tipo di variabile	Descrizione della variabile
EXTRA2	ID		Variabile ausiliaria 2 (cfr. allegato III)
EXTRA 3	ID		Variabile ausiliaria 3 (cfr. allegato III)

2. Variabili da rilevare per tutte le imprese: informazioni di base

Denominazione della variabile	Gruppo della variabile	Tipo di variabile	Descrizione della variabile
A1	Core	QM	Codice NACE effettivo
A2tot	Core	QT	Numero totale di addetti al 31 dicembre dell'anno di riferimento
A2m		QT	Numero totale di addetti al 31 dicembre dell'anno di riferimento — Uomini
A2f		QT	Numero totale di addetti al 31 dicembre dell'anno di riferimento — Donne
A4	Key	QT	Numero totale di ore lavorate dagli addetti nell'anno di riferimento
A5	Key	QT	Costo totale del lavoro (diretto + indiretto) di tutti gli addetti nell'anno di riferimento

3. Variabili da rilevare per tutte le imprese: strategie di FPC

Denominazione della variabile	Gruppo della variabile	Tipo di variabile	Descrizione della variabile
A8		QL	Persona o unità in seno all'impresa responsabile dell'organizzazione delle attività di FPC
A9		QM	Analisi di futuri fabbisogni di competenze dell'impresa
			<i>Sì, ma non regolarmente (essenzialmente in occasione di cambiamenti di personale)</i>
			<i>Sì, costituisce parte del processo di pianificazione complessivo nell'impresa</i>
			No
A10		QM	Reazione a futuri bisogni tramite
			<i>Formazione professionale continua dell'attuale personale</i>
			<i>Assunzione di nuovo personale con le appropriate qualifiche, abilità e competenze</i>
			<i>Assunzione di nuovo personale impartendo contemporaneamente una formazione specifica</i>
			<i>Riorganizzazione interna in modo da usare meglio le abilità e competenze disponibili</i>
A12		QM	Abilità e competenze importanti nei prossimi anni (tre più importanti)

Denominazione della variabile	Gruppo della variabile	Tipo di variabile	Descrizione della variabile
			<i>Competenze generali in tema di TI</i>
			<i>Competenze professionali in tema di TI</i>
			<i>Competenze di gestione</i>
			<i>Capacità di lavorare in gruppo</i>
			<i>Tecniche di gestione della clientela</i>
			<i>Capacità di problem solving</i>
			<i>Capacità amministrative</i>
			<i>Competenze in lingue straniere</i>
			<i>Competenze tecniche, pratiche o specifiche al lavoro</i>
			<i>Capacità di comunicazione orale o scritta</i>
			<i>Competenze alfabetiche e/o numeriche</i>
			<i>Nessuna di queste</i>
			<i>Non sa</i>
A13		QL	La pianificazione della FPC nell'impresa comporta la redazione di un piano o di un programma di formazione
A14		QL	Budget annuo per la formazione, compresa la FPC
A15		QL	Accordi nazionali, settoriali o di altro tipo tra le parti sociali, relativi alla FPC
A16a		QL	Partecipazione di comitati/rappresentanti dei lavoratori al processo di gestione della FPC
A16b		QM	Aspetti su cui intervengono i comitati/rappresentanti dei lavoratori
			<i>Definizione degli obiettivi della formazione</i>
			<i>Determinazione dei criteri di selezione dei partecipanti o di gruppi specifici</i>
			<i>Forma/tipo di formazione (ad esempio, corsi interni/esterni; altre forme come la formazione impartita sul posto di lavoro con l'affiancamento di un tutor)</i>
			<i>Contenuti della formazione</i>
			<i>Budget da destinare alla formazione</i>
			<i>Selezione di fornitori esterni di formazione</i>
			<i>Valutazione dei risultati della formazione</i>

4. Variabili da rilevare per tutte le imprese: caratteristiche della FPC

Denominazione della variabile	Gruppo della variabile	Tipo di variabile	Descrizione della variabile
B1a	Core	QL	Organizzazione di corsi interni di FPC nell'anno di riferimento
B1b	Core	QL	Organizzazione di corsi esterni di FPC nell'anno di riferimento
B2a	Core	QL	Organizzazione di attività di formazione impartita sul posto di lavoro con l'affiancamento di un tutor nell'anno di riferimento
		QM	Numero dei partecipanti ad attività di formazione impartita sul posto di lavoro con l'affiancamento di un tutor
			<i>Meno del 10 % di tutti gli addetti</i>
			<i>Dal 10 % a meno del 50 % di tutti gli addetti</i>
			<i>50 % o più di tutti gli addetti</i>
B2b	Core	QL	Rotazione nelle mansioni lavorative, scambi o distacchi di lavoratori o visite di studio nell'anno di riferimento
		QM	Numero dei partecipanti a iniziative di rotazione nelle mansioni lavorative, scambi o distacchi di lavoratori o visite di studio
			<i>Meno del 10 % di tutti gli addetti</i>
			<i>Dal 10 % a meno del 50 % di tutti gli addetti</i>
			<i>50 % o più di tutti gli addetti</i>
B2c	Core	QL	Partecipazione a conferenze/workshop nell'anno di riferimento
		QM	Numero dei partecipanti a conferenze/workshop
			<i>Meno del 10 % di tutti gli addetti</i>
			<i>Dal 10 % a meno del 50 % di tutti gli addetti</i>
			<i>50 % o più di tutti gli addetti</i>
B2d	Core	QL	Partecipazione a circoli di apprendimento e di qualità nell'anno di riferimento
		QM	Numero dei partecipanti a circoli di apprendimento o di qualità
			<i>Meno del 10 % di tutti gli addetti</i>
			<i>Dal 10 % a meno del 50 % di tutti gli addetti</i>
			<i>50 % o più di tutti gli addetti</i>
B2e	Core	QL	Formazione programmata tramite autoapprendimento/e-learning nell'anno di riferimento
		QM	Numero dei partecipanti a iniziative di autoapprendimento/e-learning
			<i>Meno del 10 % di tutti gli addetti</i>
			<i>Dal 10 % a meno del 50 % di tutti gli addetti</i>

Denominazione della variabile	Gruppo della variabile	Tipo di variabile	Descrizione della variabile
			50 % o più di tutti gli addetti
B3		QL	Organizzazione di corsi di FPC nell'anno precedente l'anno di riferimento
B4		QL	Organizzazione di altre forme di FPC nell'anno precedente l'anno di riferimento
B5a		QL	Eventuali contributi per FPC nell'anno di riferimento
		QT	Ammontare dei contributi per FPC (in euro)
B5b		QL	Eventuali introiti per FPC nell'anno di riferimento
		QT	Ammontare degli introiti per FPC (in euro)
B6		QM	Misure di cui beneficia l'impresa
			Incentivi fiscali (sgravi, esenzioni, compensazioni, dilazioni fiscali)
			Finanziamenti da fondi per la formazione (nazionali, regionali, settoriali)
			Contributi dell'UE (ad esempio, Fondo sociale europeo)
			Finanziamenti pubblici
			Finanziamenti da altre fonti
			Nessuna di queste

Le sezioni 5 e 6 riguardano le imprese che hanno organizzato corsi di FPC nell'anno di riferimento [(B1a o B1b) = sì].

La sezione 7 riguarda tutte le imprese che hanno organizzato formazioni nell'anno di riferimento, ossia:

- imprese che hanno organizzato corsi di FPC nel 2015 [(B1a o B1b) = sì], oppure
- imprese che hanno organizzato altre forme di FPC nel 2015 [(B2a o B2b o B2c o B2d o B2e) = sì].

La sezione 8 concerne unicamente le imprese che non hanno organizzato formazioni.

5. Variabili da rilevare per le imprese che hanno organizzato corsi di FPC: partecipanti, tematiche e fornitori di FPC

Denominazione della variabile	Gruppo della variabile	Tipo di variabile	Descrizione della variabile
C1tot	Key	QT	Numero totale di partecipanti a tutti i corsi di FPC
C2m		QT	Numero dei partecipanti a corsi di FPC — Uomini
C2f		QT	Numero dei partecipanti a corsi di FPC — Donne
C3tot	Key	QT	Tempo di lavoro retribuito (in ore) dedicato a corsi di FPC
C3i		QT	Tempo di lavoro retribuito (in ore) dedicato a corsi interni di FPC

Denominazione della variabile	Gruppo della variabile	Tipo di variabile	Descrizione della variabile
C3e		QT	Tempo di lavoro retribuito (in ore) dedicato a corsi esterni di FPC
C4		QT	Quota delle ore di formazione dedicate a corsi obbligatori sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro
C5		QM	Tematiche trattate (tre più importanti)
			<i>Competenze generali in tema di TI</i>
			<i>Competenze professionali in tema di TI</i>
			<i>Competenze di gestione</i>
			<i>Capacità di lavorare in gruppo</i>
			<i>Tecniche di gestione della clientela</i>
			<i>Capacità di problem solving</i>
			<i>Capacità amministrative</i>
			<i>Competenze in lingue straniere</i>
			<i>Competenze tecniche, pratiche o specifiche al lavoro</i>
			<i>Capacità di comunicazione orale o scritta</i>
			<i>Competenze alfabetiche e/o numeriche</i>
			<i>Nessuna di queste</i>
C6		QM	Fornitori (corsi esterni di FPC) (tre più importanti)
			<i>Scuole, università e altre istituzioni d'insegnamento superiore</i>
			<i>Organismi pubblici di formazione (finanziati od orientati dal settore pubblico; ad esempio, centro di istruzione per adulti)</i>
			<i>Società private di formazione</i>
			<i>Società private che non impartiscono formazione come loro attività principale</i>
			<i>Associazioni imprenditoriali, camere di commercio, associazioni di categoria</i>
			<i>Organizzazioni sindacali</i>
			<i>Altri fornitori di formazione</i>

6. Variabili da rilevare per le imprese che hanno organizzato corsi di FPC: costi della FPC

Denominazione della variabile	Gruppo della variabile	Tipo di variabile	Descrizione della variabile
C7a		QL	Eventuali quote di iscrizione e di partecipazione a corsi di FPC
		QT	Costi dei corsi di FPC — Quote di iscrizione e di partecipazione degli addetti dell'impresa a corsi di FPC (in euro)

Denominazione della variabile	Gruppo della variabile	Tipo di variabile	Descrizione della variabile
C7b		QL	Eventuali spese di viaggio e di soggiorno
		QT	<i>Costi dei corsi di FPC — Spese di viaggio e di soggiorno (in euro)</i>
C7c		QL	Eventuale costo del lavoro di formatori interni
		QT	<i>Costi dei corsi di FPC — Costo del lavoro di formatori interni (in euro)</i>
C7d		QL	Eventuali costi relativi a un centro di formazione, ad aule o a sussidi didattici
		QT	<i>Costi dei corsi di FPC — Centro di formazione, aule o sussidi didattici utilizzati per corsi di FPC (in euro)</i>
C7sub		QL	Disponibilità esclusivamente di “totali parziali dei costi della FPC” (nessuna sottocategoria)
	Key	QT	<i>Totale parziale dei costi della FPC (in euro)</i>
PAC	Key	QT	Costo dell'assenza del personale (da calcolare $[PAC = C3_{tot} \times A5/A4]$ (in euro))
C7tot	Key	QT	Costi totali della FPC (da calcolare $[C7_{tot} = C7_{sub} + B5a - B5b]$ (in euro))

7. Variabili da rilevare per le imprese che hanno organizzato corsi di FPC o altre forme di FPC: qualità e risultati delle attività di FPC e ostacoli incontrati

Denominazione della variabile	Gruppo della variabile	Tipo di variabile	Descrizione della variabile
D2a		QM	Valutazione dei risultati delle attività di FPC
			<i>Sì, per tutte le attività</i>
			<i>Sì, per alcune attività</i>
			<i>No, è sufficiente un attestato di partecipazione</i>
D2b		QM	Modalità di valutazione
			<i>Certificazione previ test scritti o pratici</i>
			<i>Indagine sul livello di soddisfazione dei partecipanti</i>
			<i>Valutazione delle prestazioni o dei comportamenti dei partecipanti rispetto agli obiettivi della formazione</i>
			<i>Valutazione/misurazione degli effetti della formazione sulle performance dei pertinenti reparti o dell'intera impresa</i>
			<i>Altre</i>
D3		QM	Fattori limitativi dell'organizzazione di attività di FPC nell'anno di riferimento
			<i>Nessun fattore limitativo: il livello di formazione impartita era appropriato ai bisogni dell'impresa</i>

Denominazione della variabile	Gruppo della variabile	Tipo di variabile	Descrizione della variabile
			<i>Assunzione di personale che dispone delle opportune qualifiche, abilità e competenze</i>
			<i>Difficoltà a valutare i fabbisogni di formazione dell'impresa</i>
			<i>Mancanza sul mercato di corsi di FPC adeguati</i>
			<i>Costi elevati dei corsi di FPC</i>
			<i>Maggiore focalizzazione sulla FPI anziché sulla FPC</i>
			<i>Azioni di FPC già svolte negli ultimi anni</i>
			<i>Ridotta disponibilità di tempo per la partecipazione del personale alla FPC</i>
			<i>Altri motivi</i>

8. Variabili da rilevare per le imprese che non hanno organizzato formazioni: motivi della mancata organizzazione di attività di FPC

Denominazione della variabile	Gruppo della variabile	Tipo di variabile	Descrizione della variabile
E1		QM	Motivi della mancata organizzazione di attività di FPC nell'anno di riferimento
			<i>Le qualifiche, abilità e competenze esistenti soddisfano le necessità attuali dell'impresa</i>
			<i>L'impresa ha preferito assumere personale che dispone delle opportune qualifiche, abilità e competenze</i>
			<i>Difficoltà a valutare i fabbisogni di formazione dell'impresa</i>
			<i>Mancanza sul mercato di corsi di FPC adeguati</i>
			<i>Costi elevati dei corsi di FPC</i>
			<i>Maggiore focalizzazione sulla FPI anziché sulla FPC</i>
			<i>Azioni di FPC già svolte negli ultimi anni</i>
			<i>Impossibilità per il personale di partecipare alla FPC per mancanza di tempo</i>
			<i>Altri motivi</i>

9. Variabili da rilevare per tutte le imprese: formazione professionale iniziale (FPI)

Denominazione della variabile	Gruppo della variabile	Tipo di variabile	Descrizione della variabile
F1	Core	QL	Partecipanti ad azioni di FPI abitualmente impiegati nell'impresa
F2		QM	Motivi per impartire FPI (se F1 = sì)

Denominazione della variabile	Gruppo della variabile	Tipo di variabile	Descrizione della variabile
			<i>Qualificare futuri dipendenti in funzione dei bisogni dell'impresa</i>
			<i>Scegliere i migliori apprendisti per una futura assunzione dopo il completamento della formazione professionale iniziale</i>
			<i>Evitare potenziali carenze di copertura dei bisogni dell'impresa in caso di assunzioni esterne</i>
			<i>Sfruttare le capacità produttive dei partecipanti alle attività di FPI già durante la loro formazione professionale iniziale</i>
			<i>Altri motivi»</i>

2. L'allegato II del regolamento (CE) n. 198/2006 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Campione

- La lista di campionamento è costruita usando come fonte principale i registri di imprese di cui al regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Da tale lista è estratto un campione probabilistico stratificato di imprese, rappresentativo a livello nazionale.
- Il campione è stratificato per categorie della NACE Rev. 2 e classi di dimensione secondo i seguenti criteri minimi:
 - 20 categorie NACE Rev. 2 [B, C10-C12, C13-C15, C17-C18, C19-C23, C24-C25, C26-C28+C33, C29-C30, C16+C31-C32, D-E, F, G45, G46, G47, H, I, J, K64-K65, K66, L+M+N+R+S],
 - 3 classi di dimensione delle imprese secondo il numero di addetti (10-49) (50-249) (250 e più), per i paesi con meno di 50 milioni di abitanti,
 - 6 classi di dimensione delle imprese secondo il numero di addetti (10-19) (20-49) (50-249) (250-499) (500-999) (1 000 e più), per gli Stati membri con 50 milioni di abitanti o più.
- La dimensione del campione è calcolata in modo da assicurare che il valore massimo della semilunghezza dell'intervallo di confidenza al 95 % sia di 0,2 per i parametri stimati, che sono una proporzione delle "imprese in cui si effettua una formazione" (tenuto conto del tasso di mancata risposta nel campione) per ciascuno dei 60 elementi stratificati sopra determinati (120 elementi stratificati per gli Stati membri con 50 milioni di abitanti o più).
- Per determinare la dimensione del campione può essere utilizzata la seguente formula:

$$n_h = 1 / [c^2 \times te_h + 1/N_h] / r_h$$

in cui:

r_h = tasso di risposta previsto nella cella di strato h

c = valore massimo della semilunghezza dell'intervallo di confidenza

te_h = proporzione prevista di imprese in cui si effettua una formazione nella cella di strato h

N_h = numero totale di imprese (in cui si effettua o non si effettua una formazione) nella cella di strato h».

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6).

3. L'allegato III del regolamento (CE) n. 198/2006 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Principi di imputazione e ponderazione dei record

Gli Stati membri adottano tutte le misure atte a ridurre le mancate risposte parziali e totali. Prima di ricorrere all'imputazione, i paesi cercano, nei limiti del possibile, di utilizzare altre fonti di dati.

Le variabili di base ("core variable"), per le quali non sono ammessi valori mancanti e non è consentita l'imputazione, sono le seguenti:

— A1, A2tot, B1a, B1b, B2a(QL), B2b(QL), B2c(QL), B2d(QL), B2e(QL), F1.

Le variabili chiave ("key variable"), per le quali occorre cercare con ogni mezzo di evitare i valori mancanti e per le quali è raccomandata l'imputazione, sono le seguenti:

— A4, A5, C1tot, C3tot, C7sub(QT), PAC, C7tot.

In caso di mancata risposta parziale, l'imputazione è raccomandata nei seguenti limiti generali:

1. quando contiene meno del 50 % delle variabili presentate, un record è di norma considerato come una mancata risposta totale;
2. per una cella NACE Rev. 2/dimensione, non sono ammesse imputazioni se per più del 50 % delle imprese rispondenti la percentuale di dati mancanti è superiore al 25 % delle variabili quantitative;
3. per una cella NACE Rev. 2/dimensione, l'imputazione di una variabile quantitativa non è ammessa se la proporzione di imprese rispondenti per tale variabile è inferiore al 50 %;
4. per una cella NACE Rev. 2/dimensione, l'imputazione di una variabile qualitativa non è ammessa se la proporzione di imprese rispondenti per tale variabile è inferiore all'80 %.

Le variabili quantitative e qualitative sono indicate nell'allegato I.

Le norme per l'imputazione sono specificate nel manuale di cui all'articolo 8.

Gli Stati membri calcolano e trasmettono un coefficiente di ponderazione (da applicare ad ogni record di dati), insieme alle variabili ausiliarie eventualmente utilizzate per calcolare tale coefficiente. Le variabili ausiliarie devono essere registrate come variabili EXTRA1, EXTRA2, EXTRA3 secondo il caso. Il metodo adottato per determinare i coefficienti di ponderazione è dettagliato nella relazione sulla qualità.».

4. L'allegato V del regolamento (CE) n. 198/2006 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

Relazione standard sulla qualità

Gli Stati membri trasmettono una relazione sulla qualità secondo un formato conforme alla struttura della relazione standard sulla qualità del sistema statistico europeo. Alla relazione sulla qualità va acclusa una copia del questionario nazionale.

Si applicano i criteri standard in tema di qualità di cui in appresso.

1. PERTINENZA

Descrizione delle modalità di svolgimento dell'indagine e indicazione del grado di corrispondenza delle statistiche alle necessità attuali e potenziali degli utenti. Descrizione degli utilizzatori e delle loro specifiche esigenze, precisando in che misura tali esigenze sono state soddisfatte.

2. PRECISIONE

2.1. Errori campionari

Riguardano:

- descrizione del disegno di campionamento e del campione effettivo;
- descrizione del calcolo dei coefficienti di ponderazione definitivi compreso il modello di trattamento delle mancate risposte e le variabili ausiliarie utilizzate, lo stimatore utilizzato (ad esempio, stimatore di Horvitz-Thompson), la varianza delle stime secondo gli strati del campione, il software di stima della varianza, illustrando, in particolare, le variabili ausiliarie o le informazioni utilizzate, in modo da permettere a Eurostat di ricalcolare i coefficienti di ponderazione definitivi ai fini della stima della varianza;
- in caso di analisi delle mancate risposte, descrizione delle distorsioni nel campione e nei risultati.

Tabelle da fornire (ripartite per categorie NACE Rev. 2 e classi di dimensione secondo il piano di campionamento nazionale):

- numero di imprese nella lista di campionamento;
- numero di imprese nel campione grezzo e nel campione effettivo.

Tabelle da fornire per il campione effettivo osservato (ripartite per categorie NACE Rev. 2 e classi di dimensione secondo il piano di campionamento nazionale):

- coefficienti di variazione ⁽¹⁾ per le statistiche chiave di seguito indicate;
- numero totale di addetti, numero totale di imprese che hanno organizzato attività di FPC sotto qualsiasi forma, rapporto tra il numero totale di imprese che hanno organizzato attività di FPC di qualsiasi natura e il numero totale di imprese;
- numero totale di imprese che hanno organizzato corsi di FPC, rapporto tra il numero totale di imprese che hanno organizzato corsi di FPC e il numero totale di imprese;
- numero totale di addetti in imprese che hanno organizzato attività di FPC sotto qualsiasi forma, numero totale dei partecipanti a corsi di FPC, rapporto tra il numero totale dei partecipanti a corsi di FPC e il numero totale di addetti, rapporto tra il numero totale dei partecipanti a corsi di FPC e il numero totale di addetti in imprese che hanno organizzato attività di FPC;
- costi totali dei corsi di FPC;
- numero totale di imprese che organizzano attività di FPI, rapporto tra il numero totale di imprese che organizzano attività di FPI e il numero totale di imprese.

2.2. Errori non campionari

2.2.1. Errori di copertura

Riguardano:

- descrizione del registro utilizzato per il campionamento e della sua qualità generale; informazioni figuranti nel registro e frequenza del loro aggiornamento;
- errori dovuti alle discrepanze tra la lista di campionamento e la popolazione e le sottopopolazioni oggetto di indagine (sovracopertura, sottocopertura, errori di classificazione);
- metodi utilizzati per ottenere queste informazioni e note relative al trattamento degli errori di classificazione.

Tabelle da fornire per il campione effettivo osservato (ripartite per categorie NACE Rev. 2 e classi di dimensione secondo il piano di campionamento nazionale):

- numero di imprese;
- rapporto tra il numero di imprese per le quali gli strati osservati corrispondono agli strati di campionamento.

⁽¹⁾ Il coefficiente di variazione è il rapporto tra la radice quadrata della varianza dello stimatore e il valore previsto. È stimato in base al rapporto tra la radice quadrata della stima della varianza di campionamento e il valore stimato. La stima della varianza di campionamento deve tenere conto del disegno di campionamento e delle variazioni degli strati.

2.2.2. Errori di misurazione

Se del caso, valutazione degli errori intervenuti nella fase di raccolta dei dati, dovuti:

- alla concezione del questionario (risultati dei pre-test o metodi di laboratorio, strategie d'intervista);
- all'unità dichiarante/rispondente, tenuto conto delle modalità di rilevazione dei dati utilizzate (ad esempio, problemi e strategie per trovare il rispondente o i rispondenti appropriati nell'impresa, problemi di memoria, errori di compilazione, assistenza prestata al rispondente); ciò comprende la descrizione e la valutazione delle misure adottate per assicurare una qualità elevata delle informazioni relative ai "partecipanti" ed evitare di rilevare dati sui "corsi frequentati dai partecipanti";
- all'esistenza/utilizzo di pertinenti sistemi informativi e di registrazioni amministrative nell'impresa; ad esempio, corrispondenza tra i concetti amministrativi e quelli dell'indagine (periodo di riferimento, disponibilità di dati individuali);
- ai metodi utilizzati per ridurre questo tipo di errori e ai problemi posti dal questionario nel suo insieme o da particolari domande.

2.2.3. Errori di trattamento

Comprendono una descrizione della procedura di editing dei dati, come il sistema e gli strumenti di trattamento utilizzati, gli errori dovuti a codifica, editing, ponderazione o tabulazione, i controlli della qualità ai livelli macro/micro e le correzioni e gli errori di editing.

2.2.4. Errori dovuti a mancate risposte

Comprendono una valutazione della mancata risposta totale e parziale e una descrizione delle misure adottate per quanto riguarda i "ricontatti", nonché:

- relazione sulle procedure d'imputazione, compresi i metodi di imputazione e/o di riponderazione;
- note metodologiche e risultati dell'analisi delle mancate risposte o di altri metodi di valutazione degli effetti delle mancate risposte.

Tabelle da fornire per il campione effettivo osservato (ripartite per categorie NACE Rev. 2 e classi di dimensione secondo il piano di campionamento nazionale):

- tassi di risposta totale ⁽¹⁾;
- tassi di risposta parziale ⁽²⁾ per le seguenti voci con riguardo all'insieme dei rispondenti: numero totale di ore di lavoro per l'insieme dei rispondenti e costo totale del lavoro per l'insieme dei rispondenti;
- tassi di risposta parziale per le seguenti voci con riguardo alle imprese che organizzano corsi di FPC:
 - numero totale dei partecipanti a corsi di FPC, per le imprese che organizzano corsi di FPC;
 - numero totale di ore di tutti i corsi di FPC per le imprese che organizzano corsi di FPC, numero di ore dei corsi di FPC interni per le imprese che organizzano corsi di FPC, numero di ore dei corsi di FPC esterni per le imprese che organizzano corsi di FPC;
 - costo totale dei corsi di FPC per le imprese che organizzano corsi di FPC.

3. TEMPESTIVITÀ E PUNTUALITÀ

Tabella specificante le date in cui le varie fasi del progetto hanno avuto inizio e si sono concluse: lavoro sul campo (tenuto conto delle differenti modalità di rilevazione dei dati), richiami e seguito, controllo e editing dei dati, ulteriore convalida e imputazione, indagine sulle mancate risposte (se del caso), stime, nonché trasmissione dei dati a Eurostat e diffusione dei risultati nazionali.

⁽¹⁾ Il tasso di risposta totale (per unità) è il rapporto tra il numero dei rispondenti che appartengono al campo dell'indagine e il numero dei questionari inviati alla popolazione selezionata.

⁽²⁾ Il tasso di risposta parziale (per variabile) per una variabile data è il rapporto tra il numero dei dati disponibili e il numero dei dati disponibili e mancanti (pari al numero dei rispondenti che appartengono al campo dell'indagine).

4. ACCESSIBILITÀ E CHIAREZZA

Descrizione del tipo di risultati comunicati alle imprese e del piano di diffusione dei risultati e trasmissione di una copia di ogni documento metodologico relativo alle statistiche fornite.

5. COMPARABILITÀ

Indicazione delle divergenze rispetto al questionario standard europeo e alle definizioni fornite nel manuale di cui all'articolo 8 e descrizione delle correlazioni effettuate con altre fonti statistiche (utilizzo di dati contenuti in registri, indagine collegata a un'altra indagine nazionale).

6. COERENZA

Confronto con statistiche relative allo stesso fenomeno o alla stessa variabile provenienti da altre indagini o fonti e valutazione della coerenza con le statistiche strutturali sulle imprese per la variabile "numero di addetti", in funzione delle categorie NACE Rev. 2 e delle classi di dimensione.

Tabelle da fornire per il campione effettivo osservato (ripartite per categorie NACE Rev. 2 e classi di dimensione secondo il piano di campionamento nazionale):

— numero di addetti secondo le statistiche strutturali sulle imprese (SSI) e numero di addetti secondo l'indagine sulla FPC [Continuing Vocational Training Survey (CVTS)];

— percentuale di differenze $(SSI - CVTS)/SSI$.

7. COSTI E ONERI

Analisi degli oneri e dei benefici a livello nazionale, ad esempio prendendo in considerazione il tempo medio di risposta al questionario, le domande e le variabili che hanno posto problemi, le variabili più utili e le variabili meno utili per descrivere la FPC a livello nazionale, il grado di soddisfazione stimata o reale degli utenti dei dati a livello nazionale, la differente entità dell'onere tra piccole e grandi imprese e le iniziative adottate per ridurre l'onere di risposta.»

REGOLAMENTO (UE) N. 1154/2014 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 2014****relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma dello stesso regolamento ed incluse in un elenco di indicazioni consentite.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di seguito denominata «l'Autorità», per una valutazione scientifica, nonché alla Commissione e agli Stati membri per informazione.
- (3) L'Autorità esprime un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda.
- (4) Spetta alla Commissione prendere una decisione sull'autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere espresso dall'Autorità.
- (5) In seguito alla domanda presentata dalla EJP Pharmaceutical ApS a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di esprimere un parere in merito all'indicazione sulla salute riguardante gli effetti dello zinco e la prevenzione dell'alito cattivo (domanda n. EFSA-Q-2010-01092) ⁽²⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Previene l'alito cattivo neutralizzando i composti volatili solforati nella bocca e nel cavo orale».
- (6) Il 1° giugno 2011 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità, secondo cui l'indicazione sulla salute «previene l'alito cattivo neutralizzando i composti volatili solforati nella bocca e nel cavo orale» è collegata all'odore dell'alito piuttosto che ad una funzione dell'organismo, come richiesto all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1924/2006. Durante la valutazione dell'indicazione è stato chiesto al richiedente di chiarire il collegamento tra l'indicazione proposta e una funzione dell'organismo. Il richiedente ha sostenuto che la produzione di composti volatili solforati e di alitosi quale manifestazione della flora batterica della bocca e del cavo orale è collegata alla funzione della bocca e del cavo orale e di conseguenza a una funzione dell'organismo. L'Autorità ha tuttavia osservato che gli elementi forniti non dimostrano che la neutralizzazione chimica di composti di volatili solforati nella bocca, atta a migliorare l'alito cattivo, costituisca un effetto fisiologico relazionato a una funzione dell'organismo. Il richiedente non ha pertanto fornito elementi atti a provare che lo zinco abbia un effetto fisiologico in relazione a una funzione dell'organismo, come richiesto dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006. Di conseguenza l'indicazione non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.
- (7) In seguito alla domanda presentata dalla Leiber GmbH a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante gli effetti dello Yestimun® e la difesa dagli agenti patogeni nel tratto respiratorio superiore (domanda n. EFSA-Q-2012-00761) ⁽³⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «La somministrazione quotidiana di Yestimun® aiuta il mantenimento delle difese dell'organismo contro gli agenti patogeni».

⁽¹⁾ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.⁽²⁾ EFSA Journal 2011;9(6):2169.⁽³⁾ EFSA Journal 2013;11(4):3159.

- (8) L'8 aprile 2013 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di Yestimun® [(1,3)-(1,6)-β-D-glucani provenienti dalla membrana cellulare di lieviti di birra] e l'effetto indicato. Di conseguenza l'indicazione non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.
- (9) In seguito alla domanda presentata dalla Vivatch a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante gli effetti del Transitech® e il miglioramento delle funzioni intestinali, mantenute in seguito alla sospensione del consumo di alimenti (domanda n. EFSA-Q-2013-00087) ⁽¹⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Migliora il transito e lo regola stabilmente».
- (10) Il 13 giugno 2013 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di Transitech® e l'effetto indicato. Di conseguenza l'indicazione non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.
- (11) In seguito alla domanda presentata dalla Clasado Limited a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante gli effetti del Bimuno® GOS e la riduzione dei disturbi gastro-intestinali (domanda n. EFSA-Q-2012-01007) ⁽²⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Il consumo quotidiano regolare di 1,37 g di galatto-oligosaccaridi di Bimuno® può ridurre i disturbi addominali».
- (12) Il 18 giugno 2013 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui quest'ultima ha già presentato, a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, un'indicazione sulla salute riguardante il Bimuno® GOS e la riduzione dei disturbi gastro-intestinali, con un esito negativo ⁽³⁾. L'Autorità dichiara inoltre che le ulteriori informazioni presentate dal richiedente non forniscono elementi atti a provare la fondatezza scientifica dell'indicazione in questione. Di conseguenza l'indicazione non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.
- (13) In seguito alla domanda presentata dalla Fuko Pharma Ltd a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante gli effetti del *Lactobacillus rhamnosus* GG e il mantenimento della normale funzione di defecazione durante terapia antibiotica orale (domanda n. EFSA-Q-2013-00015) ⁽⁴⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Il *Lactobacillus rhamnosus* GG per il mantenimento della normale defecazione nel corso di terapia antibiotica orale».
- (14) Il 18 giugno 2013 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità, secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di *Lactobacillus rhamnosus* GG e l'effetto indicato. Di conseguenza l'indicazione non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.
- (15) In seguito alla domanda presentata dalla Gelita AG a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante gli effetti del VeriSol® e un cambiamento dell'elasticità della pelle che porta a un miglioramento della funzione epidermica (domanda n. EFSA-Q-2012-00839) ⁽⁵⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Miscela caratteristica di peptidi di collagene (idrolizzato di collagene) che, contribuendo a una normale sintesi del collagene e dell'elastina, ha un effetto fisiologico benefico sul mantenimento della salute epidermica, come indicato da un incremento dell'elasticità della pelle nonché da una riduzione del volume delle rughe».
- (16) Il 20 giugno 2013 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di Verisol®P e l'effetto indicato. Di conseguenza l'indicazione non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.

⁽¹⁾ EFSA Journal 2013;11(6):3258.

⁽²⁾ EFSA Journal 2013;11(6):3259.

⁽³⁾ EFSA Journal 2011;9(12):2472.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2013;11(6):3256.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2013;11(6):3257.

- (17) In seguito alla domanda presentata dalla Pharmatoka S.A.S. a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante gli effetti delle proantocianidine contenute in Urell® e la riduzione della colonizzazione batterica del tratto urinario (domanda n. EFSA-Q-2012-00700) ⁽¹⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era, tra l'altro, così formulata: «Le proantocianidine contenute in Urell® contribuiscono a proteggere il tratto urinario inferiore da agenti patogeni batterici».
- (18) Il 26 luglio 2013 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo delle proantocianidine contenute in Urell® e l'effetto indicato. Di conseguenza l'indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.
- (19) In seguito alla domanda presentata dall'Institute of Cellular Pharmacology (ICP) Ltd a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante gli effetti del Preservation® e il rapido recupero dell'attività cellulare in seguito a stress (domanda n. EFSA-Q-2012-00021) ⁽²⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Migliora la risposta fisiologica allo stress favorendo la comparsa delle proteine di shock termico (HSP) e mantiene un livello efficace di HSP per garantire che l'organismo risponda adeguatamente nel caso in cui la cellula si trovi nuovamente in stato di stress».
- (20) Il 26 luglio 2013 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità, la quale ha concluso che l'effetto indicato dal richiedente è generale, non specifico, e che i riferimenti forniti dal richiedente non offrono informazioni utili a definire un particolare effetto fisiologico benefico. Di conseguenza l'indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.
- (21) Le indicazioni sulla salute oggetto del presente regolamento sono indicazioni a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006, che beneficiano del periodo di transizione di cui all'articolo 28, paragrafo 5, di tale regolamento fino all'adozione dell'elenco delle indicazioni sulla salute consentite, a condizione che siano conformi a tale regolamento.
- (22) L'elenco delle indicazioni sulla salute consentite è stato istituito dal regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione ⁽³⁾ e si applica a partire dal 14 dicembre 2012. Per quanto riguarda le indicazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006 la cui valutazione da parte dell'Autorità o il cui esame da parte della Commissione non sia stato completato entro il 14 dicembre 2012 e che a norma del presente regolamento non sono inserite nell'elenco delle indicazioni sulla salute consentite, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale possano ancora essere utilizzate, al fine di permettere agli operatori del settore alimentare e alle autorità nazionali competenti di adeguarsi al divieto di dette indicazioni.
- (23) Le misure previste dal presente regolamento sono state definite tenendo conto delle osservazioni dei richiedenti e dei cittadini pervenute alla Commissione conformemente all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
- (24) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le indicazioni sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non sono inserite nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione europea, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
2. Le indicazioni sulla salute di cui al paragrafo 1, utilizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono tuttavia essere ancora utilizzate per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ EFSA Journal 2013;11(7):3326.

⁽²⁾ EFSA Journal 2013;11(7):3330.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 136 del 25.5.2012, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

INDICAZIONI SULLA SALUTE RESPINTE

Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006	Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Rif. del parere EFSA
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati	Zinco	Previene l'alito cattivo neutralizzando i composti volatili solforati nella bocca e nel cavo orale.	Q-2010-01092
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati	Yestimun®	La somministrazione quotidiana di Yestimun® aiuta il mantenimento delle difese dell'organismo contro gli agenti patogeni.	Q-2012-00761
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati	Transitech®	Migliora il transito e lo regola stabilmente.	Q-2013-00087
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati	Bimuno® GOS	Il consumo quotidiano regolare di 1,37 g di galatto-oligosaccaridi di Bimuno® può ridurre i disturbi addominali.	Q-2012-01007
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati	<i>Lactobacillus rhamnosus</i> GG	Il <i>Lactobacillus rhamnosus</i> GG per il mantenimento della normale defecazione durante terapia antibiotica orale.	Q-2013-00015
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati	VeriSol®P	Miscela caratteristica di peptidi di collagene (idrolizzato di collagene) che, contribuendo a una normale sintesi del collagene e dell'elastina, ha un effetto fisiologico benefico sul mantenimento della salute epidermica, come indicato da un incremento dell'elasticità della pelle nonché da una riduzione del volume delle rughe.	Q-2012-00839
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati	Proantocianidine contenute in Urell®	Le proantocianidine contenute in Urell® contribuiscono a proteggere il tratto urinario inferiore da agenti patogeni batterici.	Q-2012-00700
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati	Preservation®	Migliora la risposta fisiologica allo stress favorendo la comparsa delle proteine di shock termico (HSP) e mantiene un livello efficace di HSP per garantire che l'organismo risponda adeguatamente nel caso in cui la cellula si trovi nuovamente in stato di stress.	Q-2013-00021

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1155/2014 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 2014**

che rettifica la versione in lingua svedese del regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013 della Commissione sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 80, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La versione in lingua svedese del regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013 della Commissione ⁽²⁾ contiene un errore che è necessario rettificare. Le altre versioni linguistiche non sono interessate.
- (2) Occorre pertanto rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento di esecuzione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Riguarda solo la versione in lingua svedese.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2014

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013 della Commissione, del 18 giugno 2013, sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GUL 167 del 19.6.2013, pag. 17).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1156/2014 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 2014****recante rettifica della versione slovena del regolamento (CE) n. 1135/2009 della Commissione che impone condizioni speciali per l'importazione di determinati prodotti originari della Cina o da essa provenienti e che abroga la decisione 2008/798/CE****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La versione in lingua slovena del regolamento (CE) n. 1135/2009 della Commissione ⁽²⁾ contiene un errore ripetuto poiché il termine «operatore del settore alimentare e dei mangimi» è errato. Per tale motivo si rende necessaria una rettifica della versione in lingua slovena. La rettifica non si applica alle altre versioni linguistiche.
- (2) Occorre pertanto rettificare il regolamento (CE) n. 1135/2009.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È interessata unicamente la versione in lingua slovena.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2014

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1135/2009 della Commissione, del 25 novembre 2009, che impone condizioni speciali per l'importazione di determinati prodotti originari della Cina o da essa provenienti e che abroga la decisione 2008/798/CE (GU L 311 del 26.11.2009, pag. 3).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1157/2014 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 2014**

recante rettifica della versione slovena del regolamento (CE) n. 141/2007 della Commissione relativo all'obbligo di riconoscimento, conformemente al regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stabilimenti nel settore dei mangimi che fabbricano o commercializzano additivi per mangimi della categoria coccidiostatici e istomonostatici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nella versione in lingua slovena del regolamento (CE) n. 141/2007 della Commissione ⁽²⁾ i termini «operatori del settore dei mangimi», «stabilimenti nel settore dei mangimi», «commercializzano» e «categoria» sono errati. Si rende pertanto necessaria una rettifica della versione in lingua slovena. La rettifica non si applica alle altre versioni linguistiche.
- (2) Occorre pertanto rettificare il regolamento (CE) n. 141/2007.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È interessata unicamente la versione in lingua slovena.

⁽¹⁾ GUL 35 dell'8.2.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 141/2007 della Commissione, del 14 febbraio 2007, relativo all'obbligo di riconoscimento, conformemente al regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stabilimenti nel settore dei mangimi che fabbricano o commercializzano additivi per mangimi della categoria «coccidiostatici e istomonostatici» (GUL 43 del 15.2.2007, pag. 9).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1158/2014 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	57,9
	MA	92,9
	MK	54,8
	ZZ	68,5
0707 00 05	AL	65,0
	MK	80,7
	TR	123,3
	ZZ	89,7
0709 93 10	MA	82,8
	TR	109,6
	ZZ	96,2
0805 50 10	AR	72,8
	TR	96,4
	UY	29,5
	ZA	84,3
	ZZ	70,8
0806 10 10	BR	278,0
	MD	36,9
	PE	362,4
	TR	144,8
	US	411,7
	ZZ	246,8
0808 10 80	BR	53,4
	CL	86,8
	MD	27,7
	NZ	148,1
	ZA	148,8
	ZZ	93,0
0808 30 90	CN	68,8
	TR	99,6
	ZZ	84,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 2014

relativa alla nomina di un membro titolare danese e di un membro supplente danese del Comitato delle regioni

(2014/747/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo danese,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE ⁽¹⁾ e 2010/29/UE ⁽²⁾ recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. L'8 luglio 2014, con decisione 2014/445/UE del Consiglio ⁽³⁾, il sig. Marc PERERA CHRISTENSEN è stato nominato membro supplente fino al 25 gennaio 2015.
- (2) Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Søren PAPE POULSEN.
- (3) Un seggio di membro supplente diviene vacante a seguito della nomina del sig. Marc PERERA CHRISTENSEN a membro titolare del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

a) quale membro titolare:

— sig. Marc PERERA CHRISTENSEN, *Anden Viceborgmester, Aarhus City Council*

e

b) quale membro supplente:

— sig. Martin HULGAARD, *Viceborgmester, Municipality of Struer*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 28 ottobre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. L. GALLETTI

⁽¹⁾ GUL 348 del 29.12.2009, pag. 22.

⁽²⁾ GUL 12 del 19.1.2010, pag. 11.

⁽³⁾ GUL 201 del 10.7.2014, pag. 25.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2014

concernente una misura di divieto di immissione sul mercato dei cinturonsi di sicurezza dei tipi FHA, FHB e FSMS per vigili del fuoco, presa dalla Germania a norma dell'articolo 7 della direttiva 89/686/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2014) 7757]

(2014/748/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Nel mese di agosto 2013 le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione una misura di divieto di immissione sul mercato dei cinturonsi di sicurezza dei tipi FHA, FHB e FSMS per vigili del fuoco, fabbricati da Dietrich&Co. GmbH, Rossauer Strasse 49a, 09661 Rossau, OT Seifersbach (Germania). I prodotti erano muniti del marchio CE in conformità alla direttiva 89/686/CEE, essendo stati sottoposti a prove e alla procedura di certificazione in conformità alla norma armonizzata EN 358:1999 *Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto — Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro*.
- (2) I cinturonsi di sicurezza per vigili del fuoco sono dispositivi di protezione individuale (DPI) classificati come categoria di certificazione III. I DPI di questo tipo, destinati a proteggere da pericoli mortali o da rischi gravi e irreversibili per la salute il cui effetto diretto, secondo il fabbricante, non è riconoscibile in tempo dagli utilizzatori, sono soggetti a una procedura di certificazione CE e a un sistema di garanzia di qualità CE dell'organismo notificato incaricato dal fabbricante.
- (3) Dall'audit effettuato dalle autorità tedesche presso l'impianto di produzione del summenzionato fabbricante è emerso che gli attestati di certificazione presentati per i cinturonsi dei tipi FHA, FHB e FSMS per vigili del fuoco non erano validi, in quanto una parte dei dispositivi — il materiale della cintura — era stata sostituita, mentre la certificazione CE si riferiva unicamente agli elementi presentati per le prove. Di conseguenza non sono stati rispettati i seguenti requisiti della direttiva 89/686/CEE:
 - articolo 8, paragrafo 2 (procedura di certificazione CE): i prodotti non erano identici ai modelli per i quali era stata rilasciata la certificazione CE,
 - articolo 12 (dichiarazione di conformità CE): la dichiarazione di conformità non era valida in quanto si è fatto riferimento al sistema di garanzia della qualità di cui all'articolo 11, che non è stato posto in essere,
 - articolo 13, paragrafo 1 (marchio CE): il numero di identificazione dell'organismo notificato, DEKRA EXAM (NB 0158), è stato utilizzato impropriamente in quanto non è stato posto in essere alcun sistema di garanzia della qualità.
- (4) A ciò va aggiunto che i cinturonsi di sicurezza del tipo FHB per vigili del fuoco non rispettavano i requisiti della norma armonizzata EN 358:1999, punto 4.2.1, per quanto riguarda la resistenza statica e quindi il requisito essenziale di salute e sicurezza 1.3.2 *Leggerezza e solidità di costruzione* di cui all'allegato II della direttiva 89/686/CEE. All'atto della misurazione, la resistenza statica per i cinturonsi di sicurezza per vigili del fuoco fabbricati da Dietrich&Co. GmbH oscillava tra i 7,2 kN e i 9,4 kN anziché corrispondere a un valore minimo di 15 kN, come prescritto nella norma.
- (5) La Commissione ha invitato per iscritto il fabbricante a comunicare le sue osservazioni circa le misure prese dalle autorità tedesche.

⁽¹⁾ GUL 399 del 30.12.1989, pag. 18.

- (6) Il 22 ottobre 2013 la Commissione è stata informata dalle autorità tedesche in merito all'esito dell'azione. In base ai documenti ricevuti dal fabbricante le autorità tedesche hanno stabilito che il mancato rispetto dei requisiti di cui alla direttiva 89/686/CEE riguardava soltanto la produzione degli anni 2011 e 2012. Il fabbricante ha intrapreso un'azione correttiva e a decorrere dall'inizio del 2013 la produzione si è conformata a tale direttiva. Il fabbricante Dietrich&Co. ha effettuato un richiamo volontario dei seguenti cinturoni di sicurezza del tipo FHB per vigili del fuoco:
- numeri di serie da 0439 a 0738, fabbricati nel 2011;
 - numeri di serie da 0739 a 1078, fabbricati nel 2012.
- (7) Alla luce della documentazione disponibile, dei commenti espressi e dell'azione intrapresa dalle parti interessate, la Commissione ritiene che i cinturoni di sicurezza dei tipi FHA, FHB e FSMS per vigili del fuoco, fabbricati negli anni 2011 e 2012, non abbiano rispettato il punto 4.2.1 della norma armonizzata EN 358:1999, riferito al requisito essenziale di salute e sicurezza 1.3.2 *Leggerezza e solidità di costruzione* di cui all'allegato II della direttiva 89/686/CEE. Il fabbricante ha già preso tutte le misure necessarie per ritirare dal mercato tali prodotti non conformi e per correggere le inadeguatezze al fine di rispettare i requisiti della direttiva 89/686/CEE in conformità all'ordinanza delle autorità tedesche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura di divieto di immissione sul mercato dei cinturoni di sicurezza dei tipi FHA, FHB e FSMS per vigili del fuoco fabbricati da Dietrich&Co. GmbH, presa dalle autorità tedesche, è giustificata.

Articolo 2

La presente decisione riguarda esclusivamente i prodotti fabbricati negli anni 2011 e 2012.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2014

Per la Commissione
Ferdinando NELLI FEROCI
Membro della Commissione

RETTIFICHE

**Rettifica della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
relativa ai sistemi di garanzia dei depositi**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173 del 12 giugno 2014)

Pagina 172, articolo 21, prima riga:

anziché: «4 luglio 2019»

leggi: «4 luglio 2015».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT